



Ministero dell'Università e della Ricerca

Il Segretario Generale

VISTI gli articoli 3, 32, 33, 34 e 97 della costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020 concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca al quale sono attribuite le "funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica" (articolo 51-bis, comma 1), nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del suddetto Dicastero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, in particolare l'art. 2;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 e ss.mm. e ii, recante "*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*", e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la normativa vigente in materia di ordinamento universitario e formazione sanitaria;

VISTA, in particolare, la legge n. 26 del 14 marzo 2025 recante «*Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l);

VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71 recante «*Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26*»;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Il Segretario Generale

CONSIDERATO che la formazione nel settore sanitario costituisce un segmento strategico del Sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale;

RITENUTO necessario disporre di una sede tecnica stabile, dedicata e qualificata, in cui anche la rappresentanza studentesca possa costruttivamente operare per l'analisi e l'elaborazione di proposte per l'attuazione della formazione in argomento;

RITENUTO a tal fine opportuno istituire un Tavolo tecnico a composizione qualificata, con funzioni, consultive e propositive, a supporto dell'azione del Ministero dell'Università e della Ricerca;

DECRETA

Art. 1

Istituzione e obiettivi del Tavolo tecnico

1. È istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) il “*Tavolo tecnico per la partecipazione studentesca all'attuazione e al miglioramento continuo della riforma per l'accesso a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria*” di seguito denominato “Tavolo tecnico”.

2. Il Tavolo tecnico ha l'obiettivo di supportare il Ministero dell'Università e della Ricerca, nell'attuazione e nel miglioramento continuo della riforma per l'accesso ai corsi di studio in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria di cui alla legge 14 marzo 2025 n. 26 e relativi decreti attuativi. Il Tavolo supporta inoltre il Ministero dell'Università e della Ricerca nel miglioramento complessivo della qualità della formazione universitaria nei predetti corsi di studio.

Art. 2

Attività e compiti del Tavolo tecnico



Ministero dell'Università e della Ricerca
Il Segretario Generale

1. Il Tavolo tecnico fornisce pareri e proposte in materia di modalità di accesso ai corsi di studio a numero programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria e per il miglioramento della qualità della formazione dei medesimi corsi di studio.
2. Il Tavolo svolge inoltre attività di analisi, confronto e approfondimento finalizzate a:
 - a. individuare e analizzare elementi positivi e criticità del modello di accesso attualmente vigente, anche mediante il confronto con modelli adottati per la stessa finalità in ambito internazionale;
 - b. formulare possibili proposte migliorative al Ministero, nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e merito;
 - c. formulare proposte relative al Diritto allo studio, nonché per aumentare la sostenibilità sociale ed economica dell'attuazione della procedura per l'accesso ai corsi di studio.
3. Nell'ambito dei propri lavori, il Tavolo valorizza in particolare il contributo della componente studentesca in quanto componente direttamente interessata dagli effetti delle modalità di accesso, assicurando l'ascolto delle esperienze, delle criticità e delle proposte maturate nel percorso di formazione pre-universitaria e universitaria;
4. Le attività del Tavolo si svolgono nel rispetto delle competenze istituzionali del Ministero dell'Università e della Ricerca e non comportano attribuzione di funzioni decisionali;
5. Le risultanze dei lavori del Tavolo costituiscono supporto conoscitivo per le valutazioni politiche e tecnico-amministrative del Ministero dell'Università e della Ricerca in materia di accesso e qualità formativa nei corsi di studio a numero programmato.

Art. 3
Composizione del Tavolo tecnico



Ministero dell'Università e della Ricerca

Il Segretario Generale

1. La composizione del Tavolo è definita in modo da garantire equilibrio tra indirizzo istituzionale, competenze tecniche e pluralità delle esperienze studentesche, nel rispetto del principio di funzionalità dei lavori. Esso è, pertanto, così composto:

- a. sei rappresentanti del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), individuati dal Ministro tra soggetti competenti in materia di diritto allo studio, accesso ai corsi di studio a numero programmato di area sanitaria, programmazione universitaria e assicurazione della qualità;
- b. cinque rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), individuati dal CNSU tra i consiglieri eletti che, al momento della pubblicazione del presente decreto, risultino iscritti ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia (LM41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM46) e Medicina Veterinaria (LM42) assicurando la massima rappresentanza possibile delle associazioni studentesche interne al CNSU stesso;
- c. otto studenti esterni al CNSU, selezionati secondo le modalità di cui agli articoli successivi.
- d. un rappresentante degli specializzandi di area sanitaria eletto in seno al CNSU, la cui partecipazione è finalizzata anche a garantire il raccordo tra formazione universitaria di base, l'accesso alla formazione specialistica e la prosecuzione dei percorsi formativi successivi al conseguimento del titolo;
- e. un rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);
- f. un rappresentante designato dal Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie (CODAU);
- g. un rappresentante designato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), al fine di garantire il coordinamento tra sistema scolastico e universitario, con particolare riferimento all'orientamento in uscita dal sistema scolastico e alle modalità di transizione verso l'istruzione universitaria;
- h. un rappresentante designato dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN);



Ministero dell'Università e della Ricerca
Il Segretario Generale

- i. un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU).
2. Al termine delle selezioni relative alla componente di cui alla lettera c) del comma 1 che precede, una volta acquisiti da parte delle diverse Istituzioni coinvolte i nominativi relativi alle altre componenti, con decreto del Segretario Generale si provvede alla attivazione del Tavolo tecnico.

Art. 4
Componente degli studenti esterni al CNSU

1. La componente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è selezionata, senza onere di vincolo, secondo criteri di pluralità territoriale e potenziamento all'art. 3 comma 1 lettera b).
2. La composizione tiene conto, senza obbligo, della seguente articolazione territoriale:
 - a) due studenti provenienti da atenei dell'area Nord (Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna);
 - b) due studenti provenienti da atenei dell'area Centro (Lazio, Marche, Abruzzo, Toscana e Umbria);
 - c) due studenti provenienti da atenei dell'area Sud (Campania, Puglia, Molise, Basilicata e Calabria);
 - d) due studenti provenienti da atenei dell'area Isole, in considerazione delle specificità riconosciute dei contesti insulari (Sardegna e Sicilia).

Art. 5
Requisiti di ammissibilità degli studenti esterni al CNSU

1. Possono presentare candidatura gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:



Ministero dell'Università e della Ricerca
Il Segretario Generale

- a. regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM46) e Medicina Veterinaria (LM42) al momento della pubblicazione del seguente decreto, oppure nei medesimi corsi di studi che hanno conseguito il titolo da non più di due anni
 - b. svolgere o aver svolto incarichi di supporto della popolazione studentesca universitaria assegnategli da atenei o organismi regionali per la tutela del diritto allo studio;
2. I candidati devono dimostrare una conoscenza concreta e documentata dei corsi di studio di competenza del Tavolo.

Art. 6

Principi generali per la selezione non comparativa degli studenti esterni al CNSU

1. La selezione della componente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è effettuata valorizzando la qualità complessiva del profilo formativo e delle esperienze maturate, con particolare riferimento alla conoscenza del sistema universitario e dei percorsi formativi oggetto di riforma.
2. Costituiscono criteri preferenziali di valutazione:
 - a. la partecipazione ad organizzazioni, iniziative o progetti dedicati alla formazione medica, odontoiatrica o veterinaria;
 - b. la conoscenza di modelli formativi nazionali o internazionali rilevanti per il sistema universitario italiano;
 - c. la partecipazione a processi di assicurazione della qualità, accreditamento o valutazione della didattica;
 - d. la partecipazione istituzionale in organi di governo di ateneo;
 - e. le esperienze di volontariato in ambito sanitario o socio-sanitario di rilievo almeno nazionale;
 - f. le esperienze formative o di studio all'estero, in particolare in Paesi dell'Unione Europea.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Il Segretario Generale

Art. 7

Procedura di selezione non comparativa degli studenti esterni al CNSU

1. La selezione della componente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è effettuata dal Segretario Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. Le modalità di presentazione delle candidature per la valutazione non comparativa secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, funzionali all'individuazione dei membri del Tavolo esterni al CNSU, sono pubblicate, tramite avviso, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca con un anticipo di almeno 15 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data per il termine delle candidature.
3. L'esito positivo della selezione è notificato agli interessati entro 15 giorni dalla conclusione della procedura di valutazione.

Art. 8

Funzionamento del Tavolo tecnico

1. Il Tavolo opera secondo modalità improntate a efficacia ed efficienza, mediante:
 - a. riunioni plenarie, realizzabili in modalità a distanza o in presenza;
 - b. contributi scritti;
 - c. gruppi di lavoro tematici.
2. I documenti che esitano dalle attività del Tavolo tecnico sono trasmessi al Segretario generale del Ministero e costituiscono atti di supporto alle decisioni ministeriali.
3. Al termine dei lavori, il Tavolo tecnico predisponde una relazione conclusiva contenente le analisi svolte e le eventuali proposte formulate in materia di modalità di accesso ai corsi di studio a numero programmato oggetto del Tavolo stesso.
4. La relazione è trasmessa al Ministro dell'Università e della Ricerca che ne tiene conto nell'ambito delle proprie attività di valutazione e di indirizzo.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Il Segretario Generale

Art. 9
Durata del Tavolo tecnico

1. La durata del Tavolo tecnico è definita con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2 e non può comunque essere superiore alla scadenza dell'attuale mandato del Ministro.

Art. 10
Principi generali

1. Il Tavolo opera nel rispetto dei principi di:
 - a. trasparenza;
 - b. imparzialità;
 - c. pluralismo;
 - d. costruttività e leale collaborazione istituzionale;
 - e. riservatezza dei lavori.

Art. 11
Oneri finanziari

1. Ai componenti del Tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d) spetta il rimborso delle spese di trasporto, vitto ed alloggio, sostenute per la eventuale partecipazione in presenza alle riunioni del Tavolo nei termini e limiti fissati dalla normativa vigente, a valere sui relativi capitoli di spesa del Segretariato generale del Ministero.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Il Segretario Generale

2. Per le altre componenti, le spese sostenute per la eventuale partecipazione in presenza alle riunioni del Tavolo sono a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Il Segretario Generale

Prof. Marco Mancini



Firmato digitalmente da MANCINI
MARCO
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA